



DOCUMENTO 3

CRITERI ORIENTATIVI DEI CONSIGLI DI CLASSE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

(deliberato dal Collegio docenti in data 10/10/2023_ del. 55/2023)

Premessa:

Il presente documento si richiama ai principi educativi e didattici contenuti nel PTOF e intende fornire indicatori di applicazione degli stessi alla valutazione del comportamento.

È necessario precisare che la valutazione della condotta è da intendersi come valutazione del comportamento nell'ambito della vita scolastica, ovvero del rispetto delle regole, delle persone e dell'ambiente scolastico – così come espresse nel Patto Formativo - comprese sia l'attività curricolare sia quella extracurricolare (corsi e attività pomeridiane, uscite didattiche e visite d'istruzione).

In nessun modo il voto di condotta riguarda la persona in quanto tale, il suo modo di essere e la sua personale condizione, culturale e sociale.

Voto 10	Partecipazione attiva alle lezioni, alla vita della classe, della scuola. Impegno nelle attività proposte, curricolari ed extracurricolari.
Voto 9	Comportamento generalmente disciplinato e corretto. Impegno costante e rispetto delle regole / scadenze.
Voto 8	Comportamento non sempre corretto e adeguato. Assenza di note rilevanti sul registro. Regolare partecipazione alla vita di classe.
Voto 7	Comportamento indisciplinato e non sempre rispettoso delle norme del Regolamento di Istituto (ad es. utilizzo di dispositivi informatici durante le prove in classe). Assenze e ritardi frequenti non giustificati. Episodi di intemperanze nei confronti degli insegnanti/compagni/personale della scuola e presenza di qualche sanzione disciplinare. Atteggiamenti e comportamenti che mettono a repentaglio la propria/altrui sicurezza.
Voto 6	Atti di indisciplina e/o comportamento scorretto e/o sanzioni disciplinari ripetute nel corso dell'anno scolastico.
⊗ Voto 5	Gravi gesti di offesa oppure atti penalmente perseguibili nei confronti di persone oppure gravi danni e atti di vandalismo perpetrati all'interno della scuola o nel corso di attività integrative accompagnati da ripetute azioni di disturbo/impedimento al regolare svolgersi delle lezioni.



Tali criteri generali sono assunti da ciascun Consiglio di Classe e applicati in autonomia di giudizio con responsabilità e ponderazione, nella consapevolezza che è unicamente al singolo Consiglio di Classe che compete la definizione collegiale del voto di condotta, in base ad una valutazione che tiene conto di tutti i fattori che concorrono nella singolarità del contesto classe.

⊗ **In riferimento all'attribuzione di una votazione insufficiente nella condotta, si richiama l'art.4 del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009:**

Art.4

1 la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

a. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative.

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.